



COMUNE DI CESENA

Processo verbale delle deliberazioni del Consiglio Comunale

Seduta del **22/12/2014** - delibera n. **121**

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (IUC-TASI) - ALIQUOTE E ALTRE MISURE APPLICATIVE PER L'ANNO 2015 - APPROVAZIONE.

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI (2014)**, il mese di **DICEMBRE**, il giorno **VENTIDUE**, si è adunato il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione, previo avviso scritto notificato in tempo utile ai consiglieri.

Presiede il cons. **SIMONE ZIGNANI - Presidente Consiglio Comunale**
Assiste il **Segretario Generale dr.ssa MANUELA LUCIA MEI**

Risultano presenti i Consiglieri:

COGNOME NOME		COGNOME NOME	
LUCCHI PAOLO	P	MOLARI CATERINA	P
BIGUZZI LEONARDO	P	PULLINI ANDREA	P
BRACCI FEDERICO	P	ROSSI ENRICO	P
CAPPONCINI CLAUDIO	P	ROSSINI FILIPPO	P
CASALI MARCO	P	ROSSO GIORGIO GUSTAVO	P
CASTELLUCCI SEBASTIANO	P	SANTERO CHIARA	P
CECCARONI DAVIDE	P	SPINELLI STEFANO	P
D'ALTRI SILVIA	P	VALLETTA VITTORIO	P
FORMICA DOMENICO	P	VENTURI STEFANIA	P
GUIDUZZI NATASCIA	P	ZIGNANI SIMONE	P
IACOVELLA MASSIMILIANO	P	ZOFFOLI GILBERTO	P
MAGNANI LUCA	P	ZUCCATELLI GIUSEPPE	P
MAZZONI CRISTINA	P		

Presenti: n. 25 - Assenti: n. 0

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri:

SEBASTIANO CASTELLUCCI
FILIPPO ROSSINI
MARCO CASALI

Sono presenti gli Assessori:

CARLO BATTISTINI - SIMONA BENEDETTI - CHRISTIAN CASTORRI - TOMMASO DIONIGI -
FRANCESCA LUCCHI - MAURA MISEROCCHI - ORAZIO MORETTI

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. "Legge di Stabilità 2014"), istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68 modifica, fra l'altro, in diversi punti le disposizioni riguardanti la disciplina IUC-TASI, ed individua all'art.1, comma 3, i casi di esenzione dal tributo;

DATO ATTO CHE la Legge n. 147/2013, così come modificata dal D.L. n. 16/2014, prevede:

- all'art. 1, comma 669: il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- all'art. 1, comma 671: la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- all'art. 1, comma 675: la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- all'art. 1, comma 676: l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- all'art. 1, comma 677: il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- all'art. 1, comma 678: per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'aliquota base stabilita al comma 676, ossia l'1 per mille;
- l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, individuati ai sensi dell'art. 1, comma 682, lett. b) numero 2) della medesima legge, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività, della tipologia e della destinazione degli immobili;

DATO ATTO ALTRESI' CHE l'art. 1, comma 682, lettera b), della Legge n. 147/2013 prevede che con Regolamento:

- 1) sia adottata la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) siano individuati i servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RICHIAMATI:

- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;

- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) che all'art. 1 detta disposizioni in materia di tributi locali e potestà regolamentare;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre quale termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

RICHIAMATI ALTRESI':

- il "Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria", approvato con delibera del Consiglio Comunale 27 settembre 2012, n. 92;
- il "Regolamento comunale per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (IUC-TASI)", approvato con deliberazione consiliare 31 luglio 2014, n. 56;

ATTESO CHE il vigente "Regolamento comunale per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (IUC-TASI)" rinvia alla delibera di approvazione delle aliquote:

- l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di essi, dei relativi costi alla cui copertura è diretta la TASI;
- la determinazione della quota, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, da porre a carico del detentore dell'immobile, qualora si tratti di un soggetto diverso dal titolare del diritto reale;

ATTESO ALTRESI' CHE il Regolamento TASI sopra citato non contiene la disciplina delle riduzioni, ma essendo comunque il presente atto di natura regolamentare, si ritiene di fissarne le misure per l'anno 2015 con il presente provvedimento;

PRESO ATTO del contenuto delle FAQ TASI e IMU del 4 giugno 2014 "Risposte a domande frequenti in materia di TASI e di IMU, per la determinazione dei due tributi in vista della prossima scadenza del versamento del 16 giugno 2014" pubblicate sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze (www.finanze.it) che forniscono alcuni importanti chiarimenti sull'applicazione della TASI;

PRESO ATTO che i costi dei servizi indivisibili erogati dal Comune di Cesena, così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2015, risultano i seguenti:

DENOMINAZIONE	COSTO 2015 (servizi e personale)
Manutenzione viabilità	2.397.621,00
Manutenzione fognature	145.000,00
Trasporto pubblico	2.476.080,00
Illuminazione pubblica	4.119.513,00
Manutenzione verde pubblico	1.535.153,00
Manutenzione patrimonio	1.728.448,00
Manutenzione scuole	288.699,00
Servizi culturali – Biblioteca	1.530.000,00
Anagrafe, stato civile (no elezioni)	1.689.023,00
Polizia municipale	4.000.801,00
Tutela ambiente e territorio	833.595,00
Protezione civile	186.285,00

TOTALE	20.930.218,00
--------	---------------

RITENUTO DI STABILIRE anche per l'anno 2015 che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 681, della Legge n. 147/2013, nel caso in cui l'immobile sia occupato, a qualsiasi titolo, da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante, detentore dell'immobile, versa la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, mentre il restante 90 per cento del tributo è versato dal titolare del diritto reale;

DATO ATTO CHE dal 1° gennaio 2014 l'IMU non si applica più alle abitazioni principali, e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e a quelle ad esse equiparate dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 e dal Regolamento comunale IMU. Le unità immobiliari equiparate all'abitazione principale dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 e dal Regolamento comunale IMU sono:

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, e relative pertinenze;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- la casa coniugale, e relative pertinenze, assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni di dimora abituale e residenza anagrafica;
- l'unità immobiliare, e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (unità immobiliare assimilata all'abitazione principale dall'art. 13 del vigente Regolamento comunale IMU);

DATO ATTO ALTRESI' CHE l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, così come modificato dall'art. 9-bis, comma 1, del D.L. n. 28 marzo 2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014, n. 80 prevede che, a partire dall'anno 2015, sia considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

RITENUTO DI DETERMINARE, per l'anno 2015, ai fini dell'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (IUC-TASI), in considerazione dei costi dei servizi indivisibili, come sopra dettagliati, e tenendo conto degli equilibri di bilancio, le seguenti aliquote:

a) Aliquota 3,3 per mille per:

le abitazioni principali, e relative pertinenze, come definite ai fini IMU, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e le unità immobiliari ad esse equiparate dall'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 e dal Regolamento comunale IMU, escluse dal pagamento dell'IMU;

b) Aliquota 3,3 per mille per:

i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

c) Aliquota 1 per mille per:

i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, dell'art. 13, del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;

d) Aliquota 0 per mille per:

tutte le altre fattispecie di immobili imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti;

RITENUTO DI RICONOSCERE per l'anno 2015, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 682, lett. b), punto 1) della Legge n. 147/2013, riduzioni in forma di detrazioni destinate ad agevolare le abitazioni principali e quelle ad esse equiparate dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 e dal Regolamento comunale IMU. Le detrazioni sono articolate come segue:

a) per fasce di ISEE, con riferimento alla capacità contributiva definita attraverso l'applicazione dell'indicatore ISEE e determinata come segue:

ISEE DA	A	DETRAZIONE L'importo si detrae dal tributo dovuto incluso quello sulle eventuali pertinenze ammesse, così come definite ai fini IMU
0	7.500,00	Detrazione pari al tributo dovuto (tributo azzerato)
7.500,01	10.000,00	360,00
10.000,01	12.500,00	330,00
12.500,01	15.000,00	300,00
15.000,01	17.500,00	270,00
17.500,01	20.000,00	240,00
20.000,01	22.500,00	210,00
22.500,01	25.000,00	180,00
25.000,01	27.500,00	150,00
27.500,01	30.000,00	120,00
30.000,01	32.500,00	90,00

32.500,01	35.000,00	60,00
35.000,01	37.500,00	30,00
37.500,01	-	0 (nessuna detrazione)

Per beneficiare della detrazione TASI legata all'ISEE ogni soggetto passivo deve presentare apposita comunicazione all'ufficio competente (Servizio Tributi), a pena di decadenza dai benefici, per dichiarare le condizioni di diritto e di fatto che danno diritto alla detrazione. La comunicazione deve essere presentata, su modelli messi a disposizione dall'ufficio stesso, o conformi ad essi in quanto a contenuto informativo, entro il termine di scadenza della rata di saldo dell'anno in cui si verifica il presupposto per beneficiare della detrazione (per l'anno 2015 entro il 16 dicembre 2015).

L'ISEE di riferimento è sempre quello del soggetto passivo TASI e del suo nucleo familiare, eccetto nel caso delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, che per usufruire delle detrazioni sulle unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari debbono produrre l'ISEE dei singoli assegnatari, in quanto di fatto la proprietà delle unità immobiliari assegnate dalla cooperativa ai soci è riconducibile a questi ultimi;

b) detrazione per figli:

in aggiunta o in alternativa alla detrazione di cui al punto a) si applica, ove spettante, un'ulteriore detrazione di euro 50,00 per ciascun figlio oltre al secondo (dal terzo figlio in poi), di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (occorre che nel nucleo familiare ci siano almeno 3 figli dimoranti e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, la detrazione spetta per i figli, dal 3° in su, di età non superiore a 26 anni). La detrazione per figli si rende applicabile esclusivamente alle abitazioni principali dei soggetti passivi (persone fisiche) ed in caso di casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, e non anche alle altre unità immobiliari equiparate/assimilate all'abitazione principale.

c) detrazione per i volontari aderenti ad "Attiviamoci per Cesena"

in aggiunta o in alternativa alle detrazioni di cui ai punti a) e b) si applica una detrazione pari al 50% dell'imposta dovuta per i soggetti passivi aderenti al progetto "Attiviamoci per Cesena" e regolarmente registrati a tal fine presso i competenti uffici comunali".

Ogni detrazione TASI deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica (detrazione divisa in parti uguali fra i soggetti passivi che ne hanno diritto).

Per l'applicazione delle detrazioni TASI si seguono le stesse regole di computo già esistenti prima per l'ICI poi per l'IMU;

ACCERTATO CHE dalle stime operate il gettito atteso dalla TASI per l'anno 2015, applicando le aliquote e detrazioni sopra individuate è pari ad euro 9.500.000,00;

DATO ATTO CHE a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

ATTESO CHE il presente atto ha effetti diretti sul bilancio dell'esercizio finanziario 2015, relativamente alle entrate di cui al competente capitolo;

Su conforme proposta del Settore Risorse Patrimoniali e Tributarie;

Acquisito il parere di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, da parte del Dirigente del Settore proponente;

Acquisito altresì il parere di regolarità contabile, di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come integrato dal D.L. n. 174/2012, dal Responsabile di ragioneria, per le motivazioni sopra riportate;

Acquisito infine il parere dei revisori contabili dell'Ente, secondo quanto previsto dall'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, come integrato dal D.L. n. 174/2012, in atti;

Esaminata in 1^a Commissione il 15.12.2014 come da verbale in atti;

Richiamata la discussione, avvenuta congiuntamente ai punti 3, 4, 5, 7, 17 e 23 del presente O.d.g;

DATO ATTO CHE sono stati presentati nei termini previsti dal regolamento di contabilità emendamenti al bilancio dai gruppi PD, Libera Cesena, Cesena Siamo Noi, aventi riflessi sulla proposta di bilancio e collegate;

RICHIAMATA la votazione dei suddetti emendamenti al bilancio e alle proposte collegate di cui alla deliberazione n.120 in data odierna;

RICHIAMATO l'emendamento alla presente proposta deliberativa presentato dal gruppo PD (n.2), in atti, che consiste in:

in premessa nel capoverso "RITENUTO DI RICONOSCERE" viene aggiunto il punto:

"c) detrazione per i volontari aderenti ad "Attiviamoci per Cesena"

in aggiunta o in alternativa alle detrazioni di cui ai punti a) e b) si applica una detrazione pari al 50% dell'imposta dovuta per i soggetti passivi aderenti al progetto "Attiviamoci per Cesena" e regolarmente registrati a tal fine presso i competenti uffici comunali".

nel deliberato al punto 2 aggiungere:

"c) detrazione per i volontari aderenti ad "Attiviamoci per Cesena"

in aggiunta o in alternativa alle detrazioni di cui ai punti a) e b) si applica una detrazione pari al 50% dell'imposta dovuta per i soggetti passivi aderenti al progetto "Attiviamoci per Cesena" e regolarmente registrati a tal fine presso i competenti uffici comunali. Ogni detrazione TASI deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la adesione in qualità di volontari al progetto "Attiviamoci per Cesena".

Si precisa che la verifica della sussistenza del requisito sarà acquisita direttamente dagli uffici comunali competenti, dunque senza prevedere alcun obbligo di comunicazione da parte del contribuente."

La votazione relativa all'emendamento registra il seguente esito:

consiglieri presenti: 25 votanti: 25
- favorevoli: 17 (PD - Cesena Siamo Noi)

- contrari: 8 (Libera Cesena - Mov. 5 Stelle Cesena)

L'emendamento è approvato.

Il Presidente del Consiglio pone in votazione la presente deliberazione, come emendata, con il seguente esito:

consiglieri presenti: 25 votanti: 25

- favorevoli: 16 (PD)

- contrari: 9 (Libera Cesena – Cesena Siamo Noi - Movimento 5 Stelle Cesena)

D E L I B E R A

1. **DI FISSARE**, per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano, e le norme ad oggi vigenti, le seguenti aliquote ai fini del tributo per i servizi indivisibili (IUC-TASI) per l'anno 2015:

a) Aliquota 3,3 per mille per:

le abitazioni principali, e relative pertinenze, come definite ai fini IMU, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e le unità immobiliari ad esse equiparate dall'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 e dal Regolamento comunale IMU, escluse dal pagamento dell'IMU;

b) Aliquota 3,3 per mille per:

i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

c) Aliquota 1 per mille per:

i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, dell'art. 13, del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;

d) Aliquota 0 per mille per

tutte le altre fattispecie di immobili imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti;

2. **DI RICONOSCERE**, per le medesime motivazioni sopra richiamate, per l'anno 2015, l'applicazione di detrazioni destinate ad agevolare le abitazioni principali e quelle ad esse equiparate dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 e dal Regolamento comunale IMU. Le detrazioni sono articolate come segue:

a) per fasce di ISEE, con riferimento alla capacità contributiva definita attraverso l'applicazione dell'indicatore ISEE e determinata come segue:

		DETRAZIONE
ISEE DA	A	L'importo si detrae dal tributo dovuto incluso quello sulle eventuali pertinenze ammesse, così come definite ai fini IMU
0		Detrazione pari al tributo

	7.500,00	dovuto (tributo azzerato)
7.500,01	10.000,00	360,00
10.000,01	12.500,00	330,00
12.500,01	15.000,00	300,00
15.000,01	17.500,00	270,00
17.500,01	20.000,00	240,00
20.000,01	22.500,00	210,00
22.500,01	25.000,00	180,00
25.000,01	27.500,00	150,00
27.500,01	30.000,00	120,00
30.000,01	32.500,00	90,00
32.500,01	35.000,00	60,00
35.000,01	37.500,00	30,00
37.500,01	-	0 (nessuna detrazione)

Per beneficiare della detrazione TASI legata all'ISEE ogni soggetto passivo deve presentare apposita comunicazione all'ufficio competente (Servizio Tributi), a pena di decadenza dai benefici, per dichiarare le condizioni di diritto e di fatto che danno diritto alla detrazione. La comunicazione deve essere presentata, su modelli messi a disposizione dall'ufficio stesso, o conformi ad essi in quanto a contenuto informativo, entro il termine di scadenza della rata di saldo dell'anno in cui si verifica il presupposto per beneficiare della detrazione (per l'anno 2015 entro il 16 dicembre 2015).

L'ISEE di riferimento è sempre quello del soggetto passivo TASI e del suo nucleo familiare, eccetto nel caso delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, che per usufruire delle detrazioni sulle unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari debbono produrre l'ISEE dei singoli assegnatari, in quanto di fatto la proprietà delle unità immobiliari assegnate dalla cooperativa ai soci è riconducibile a questi ultimi;

b) detrazione per figli:

in aggiunta o in alternativa alla detrazione di cui al punto a) si applica, ove spettante, un'ulteriore detrazione di euro 50,00 per ciascun figlio oltre al secondo (dal terzo figlio in poi), di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (occorre che nel nucleo familiare ci siano almeno 3 figli dimoranti e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, la detrazione spetta per i figli, dal 3° in su, di età non superiore a 26 anni). La detrazione per figli si rende applicabile esclusivamente alle abitazioni principali dei soggetti passivi (persone fisiche) ed in caso di casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, e non anche alle altre unità immobiliari equiparate/assimilate all'abitazione principale.

“c) detrazione per i volontari aderenti ad “Attiviamoci per Cesena”

in aggiunta o in alternativa alle detrazioni di cui ai punti a) e b) si applica una detrazione pari al 50% dell'imposta dovuta per i soggetti passivi aderenti al progetto “Attiviamoci per Cesena” e regolarmente registrati a tal fine presso i competenti uffici comunali. Ogni detrazione TASI deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la adesione in qualità di volontari al progetto “Attiviamoci per Cesena”.

Si precisa che la verifica della sussistenza del requisito sarà acquisita direttamente dagli uffici comunali competenti, dunque senza prevedere alcun obbligo di comunicazione da parte del contribuente.

Ogni detrazione TASI deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica (detrazione divisa in parti uguali fra i soggetti passivi che ne hanno diritto).

Per l'applicazione delle detrazioni TASI si seguono le stesse regole di computo già esistenti prima per l'ICI poi per l'IMU;

3. **DI STABILIRE** che nel caso in cui l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'immobile stesso, l'occupante, detentore dell'immobile, versa la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo. La restante parte del tributo è corrisposta dal titolare del diritto reale;
4. **DI DARE ATTO**, infine, che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l'urgenza di provvedere;

Con la seguente votazione:

consiglieri presenti: 25 votanti: 25

- favorevoli: 16 (PD)

- contrari: 9 (Libera Cesena – Cesena Siamo Noi - Movimento 5 Stelle Cesena)

DELIBERA

- **DI APPROVARE** l'immediata esecutività della presente ai sensi dell'art. 134, 4^a co., D.lgs n. 267/2000.

PARERI

(ai sensi dell'art. 49, D.L.vo n.267/2000)

PARERE REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE

GUALDI GABRIELE

PARERE REGOLARITA' CONTABILE FAVOREVOLE

SEVERI STEFANO

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

SIMONE ZIGNANI

MANUELA LUCIA MEI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Cesena il giorno 12 Gennaio 2015 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Cesena, 12/1/2015

IL FUNZIONARIO INCARICATO

MONIA AMADORI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si dichiara, a norma del comma 4, art.134, D.L.vo n.267 del 18 agosto 2000, che la deliberazione è esecutiva dal 22/12/2014.

p.c.c. ad uso amministrativo

Cesena, 12.1.2015

Il funzionario incaricato

dr.ssa M. Amadori